



ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
---	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 193 del 16/09/2022.

Garanzia fideiussoria n.	Garante		
121797	Banco BPM S.p.A. - Sede Legale Iscritta all'Albo delle banche al n. 8065		
Milano	Piazza F. Meda, 4	20121	MI
C.F. / P. IVA	PEC		
09722490969 / 10537050964	crediti.firma@pec.bancobpmspa.it		

Contraente			
CHARLES RIVER – LABORATORIES ITALIA SRL			
Città	Via/P.zza n. civico	CAP	Prov.
MILANO	VIA AURELIO SAFFI, 29	20123	MI
C.F./P.IVA	PEC		
00887630150	iscri@legalmail.it		

Stazione appaltante			
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'			
Città	Via/P.zza n. civico	CAP	Prov.
ROMA	PIAZZA SANT'ONOFRIO, 4	00165	RM
C.F./P.IVA	PEC		
80403930581	funzione.legale-contratti@pec.opbg.net		

Descrizione fornitura	Luogo di esecuzione
FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI CHARLES RIVER LABORATORIES PER LE APPARECCHIATURE DELL'UNITA' RICERCA TERAPIA GENICA DEI TUMORI, AFFERENTE ALL'AREA DI RICERCA ONCOLOGIA E OFFICINA FARMACEUTICA DELL'OSPEDALE, MEDIANTE LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO EX ART.59 DEL D.LGS. N.36/2023 CUP E83C22006230001	FORNITURA

Costo aggiudicazione	Ribasso % d'asta (%)
Euro 153.863,10 - IVA esclusa	

Somma garantita	% dell'importo contrattuale
Euro 6.154,53 (Euro seimilacentocinquantaquattro/53)	4% (rid.50% - rid.20%)

Indirizzo PEC dedicato del Garante, cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono inviare la garanzia fideiussoria presentata in gara, in formato PDF, per il riscontro di autenticità e veridicità	crediti.firma@pec.bancobpmspa.it
Sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia	https://www.bancobpm.it/verifica-garanzia-fideiussoria

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

Il Contraente

Il Garante

BANCO BPM SPA
(EZIO BETTONI)

Documento sottoscritto digitalmente

Emessa in unico esemplare il 22/07/2024

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA N. 121797
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 – Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:
 - a. decorre dalla data di inizio fornitura/data di stipula del contratto;
 - b. cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 – Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
 - a. 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b. 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

BANCO BPM SPA
(EZIO BETTONI)

Documento sottoscritto digitalmente

Seguito fideiussione nr. **121797** del 22/07/2024 – pagina 2.

Art. 4 – Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 – Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Sanzioni internazionali

1. Nessun Garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il Garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7bis – Riscontro di autenticità e veridicità della garanzia

1. Ai sensi della Delibera n. 606 del 19 dicembre 2023 dell'ANAC – AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, recante: "Indicazioni operative per lo svolgimento della verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 31/3/2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici", l'indirizzo PEC dedicato del Garante, cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono inviare la garanzia fidejussoria presentata in gara, in formato PDF, per il riscontro di autenticità e veridicità, è il seguente: crediti.firma@pec.bancobpm.it. Si rende noto che il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia è raggiungibile al seguente link: <https://www.bancobpm.it/verifica-garanzia-fideiussoria/>.
2. Il Garante si impegna a riscontrare le richieste di autenticità e veridicità della garanzia pervenute dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Art. 8 – Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Distinti saluti.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO DI NOTORIETÀ DEL FIDEJUSSORE
resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000**

Roma, 22/07/2024

Garanzia Fidejussoria Definitiva n. **121797** emessa in data 22/07/2024, a favore dell' **OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'**, con sede legale in ROMA, piazza Sant'Onofrio, 4 - C.F. e P.Iva 80403930581, per l'importo di **Euro 6.154,53 (Euro seimilacentocinquantaquattro/53)** nell'interesse della Spettabile **CHARLES RIVER – LABORATORIES ITALIA SRL** con sede in MILANO, Via Aurelio Saffi, 29 - C.F. e P. Iva 00887630150

Il sottoscritto Signor **BETTONI EZIO**, nato a Bergamo il 02.03.1961, soggetto facoltizzato per appartenenza a Sede Centrale del **BANCO BPM S.P.A.**, C.F 09722490969 – P. IVA 10537050964 con sede in Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano (MI), consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere Quadro Direttivo del BANCO BPM S.P.A., con sede legale in Piazza F. Meda, 4, Cap 20121 Milano (MI) (C.F. e n. iscrizione al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969 – P. IVA 10537050964 e di avere nella suindicata qualità tutti i poteri richiesti dalla legge ai fini della sottoscrizione della Garanzia Fidejussoria Definitiva n. **121797** rilasciata in data 22/07/2024.

Firma del sottoscrittore

(Ezio Bettoni)

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37, D.P.R. n. 445/00. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti alle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

